



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per gli affari esteri

2011/0023(COD)

6.5.2015

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Relatore per parere: Arnaud Danjean

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I dati del codice di prenotazione (PNR) rappresentano delle informazioni fornite dal passeggero e raccolte dai vettori aerei a fini commerciali. Esse contengono vari tipi di informazioni che spaziano da date e itinerari di viaggio alle informazioni relative ai mezzi di pagamento e al recapito.

I dati PNR sono estremamente utili alle agenzie di contrasto. Possono essere utilizzati in modo reattivo, vale a dire in indagini o azioni penali, in tempo reale (prima dell'arrivo o della partenza), a fini di prevenzione dei reati o per l'arresto di individui prima che sia commesso un reato, ovvero in modo proattivo a fini di definizione dei criteri di valutazione volti a facilitare la valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo e della partenza.

Vari Stati membri stanno già mettendo a punto propri sistemi di PNR, ma la direttiva disciplinerebbe l'uso di tali dati PNR a livello UE e cercherebbe di armonizzare le strategie degli Stati membri. Questo tipo di armonizzazione è indispensabile per evitare che ogni Stato membro imponga ai vettori aerei obblighi diversi, incrementando quindi sensibilmente l'onere burocratico e finanziario connesso alla fornitura dei dati PNR. Essa garantirebbe inoltre che tutta l'UE sia globalmente coperta da un sistema PNR.

L'introduzione di un sistema PNR UE è indispensabile per consentire all'Unione di affrontare le sfide cui è esposta attualmente. Oltre alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo interno, la direttiva PNR rappresenta un importante contributo al mantenimento della sicurezza internazionale. Il terrorismo è diventato una minaccia globale e deve essere affrontato in quanto tale. Il trasporto aereo svolge un ruolo vitale in materia di mantenimento delle reti terroristiche nonché partenza e rientro dei cosiddetti "combattenti stranieri" ("foreign fighters"). Occorre garantire un idoneo accesso ai dati PNR da parte delle agenzie di contrasto sia per salvaguardare la sicurezza interna che per conseguire gli obiettivi di politica estera dell'UE.

È inoltre necessario garantire che i dati PNR raccolti dagli operatori economici diversi dai vettori, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici che ricorrono ai voli charter, siano inclusi nel sistema PNR UE onde evitare possibili scappatoie. Poiché le linee aeree che operano il volo spesso non hanno accesso ai dati di prenotazione di tali voli charter, è indispensabile obbligare le agenzie di viaggio e gli operatori turistici a fornire tali informazioni.

Questo accesso deve essere necessariamente bilanciato rispetto al diritto alla vita privata dei cittadini UE garantendo che la direttiva PNR sia compatibile con la sentenza della Corte di giustizia europea sulla direttiva in materia di conservazione dei dati. Secondo il relatore, affrontate tali questioni, la direttiva apporterà un importante contributo alla sicurezza nazionale e internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esprime grave preoccupazione per la minaccia grave e crescente costituita dai combattenti terroristi stranieri, vale a dire individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cittadinanza per perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici, ovvero per prendervi parte, oppure per impartire o ricevere addestramento terroristico, e si propone di affrontare tale minaccia; il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosce l'importanza di affrontare la minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri e incoraggia gli Stati membri a utilizzare una valutazione dei rischi dei viaggiatori basata su dati probanti e procedure di controllo fra cui la raccolta e l'analisi dei dati di viaggio senza ricorrere all'elaborazione di profili basata su stereotipi fondati su motivi discriminatori.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna **e internazionale.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR **sono necessari** per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR **possono essere uno strumento utile** per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR **aiutano le** autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR **possono essere di aiuto alle** autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche, **anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di**

prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il trattamento dei dati personali ***deve*** essere proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva.

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali ***dovrebbe*** essere ***necessario e*** proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva, ***conformemente ai principi di necessità e di proporzionalità ribaditi dalla CGUE nella sua sentenza del 4 aprile 2014 così come dal GEPD nel suo parere del 25 marzo 2011.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori

aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea. ***Gli operatori economici diversi dai vettori aerei dovrebbero essere altresì interessati da tali obblighi qualora effettuino la prenotazione di tali voli.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale*** è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

(Emendamento orizzontale: "reato grave" viene sostituito in tutto il testo con "reato grave di natura transnazionale")

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Lo scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità delle persone, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il recente aumento di atti terroristici nell'Unione, l'espansione della radicalizzazione e il numero crescente di combattenti stranieri che fanno ritorno nell'UE confermano che è giunto il momento che la presente direttiva entri in vigore.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei**.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, vendono viaggi "tutto compreso" che utilizzano voli charter per i quali raccolgono e

trattano dati PNR dei clienti senza però necessariamente trasferire i dati alla linea aerea che opera il volo passeggeri.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dagli articoli da 1 a 4*** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e ***alle procedure di consegna tra Stati membri***³⁸. Gli Stati membri ***possono*** tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. ***È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.***

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ ***GU L 190 del 18.07.02, pag. 1.***

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dall'articolo 1*** della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati gravi ***di natura transnazionale*** sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo, e ***dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.*** Gli Stati membri ***dovrebbero*** tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna **e internazionale**.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai**

all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei**.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei** che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali

connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale o etnica**, sulle **opinioni politiche**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche**, sull'appartenenza sindacale **o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età** dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia

forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi ***deve*** essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali ***trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.***

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi ***dovrebbe*** essere consentito solo caso per caso e conformemente alla ***revisione della*** decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali ***dati dovrebbero essere trasferiti solo se si ha una conoscenza precisa del trattamento previsto dei dati PNR nel paese terzo, dei limiti di accesso ai dati PNR delle autorità competenti nel paese terzo nonché del loro uso successivo e di altre*** garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Motivazione

La decisione quadro 2008/977/GAI è in fase di revisione in seguito alla proposta della Commissione di modificare la decisione quadro con una nuova direttiva (COM(2012)10 def.).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. ***Il trasferimento di tali dati verso qualsiasi altro paese dovrebbe essere consentito solo se autorizzato dallo Stato membro di origine e caso per caso.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei ***e gli operatori economici diversi dai vettori aerei*** fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi** dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **mascherati** dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i

trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati PNR nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da e verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo ***dall'autorità competente dello Stato membro ed esclusivamente*** per le seguenti finalità:

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e i paesi terzi e voli passeggeri all'interno del territorio dell'Unione.

Motivazione

È importante includere i voli all'interno dell'Unione in quanto i criminali presenti nell'UE utilizzano voli che collegano i territori dell'UE e non solo voli esterni. I criminali si servono altresì di rotte complesse da e verso una serie di Stati membri per evitare di essere individuati e perseguiti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da o verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'Unione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente **che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;**

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente;

Motivazione

La definizione di vettore aereo dovrebbe essere in linea con quella contenuta nel regolamento 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "operatore economico diverso dal vettore aereo", l'operatore economico autorizzato, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che fornisce servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei passeggeri;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi ***in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;***

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi i voli ***charter, gli aerei privati, i voli noleggiati privatamente, nonché i voli di transito che prevedono lo sbarco dei passeggeri;***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate ***nonché degli operatori economici diversi dai vettori aerei, qualora gli stessi vettori aerei non abbiano effettuato la prenotazione***, per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Emendamento

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo ***o dell'operatore economico diverso dal vettore aereo*** in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "metodo push", il metodo in base al

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al

quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR **richiesti** alla banca dati dell'autorità richiedente;

quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alla banca dati dell'autorità richiedente;

Motivazione

I vettori aerei trasmettono i dati PNR raccolti ai fini delle prenotazioni e non i dati PNR "richiesti". È compito delle autorità filtrare i dati e selezionare quelli necessari.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

Emendamento

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ***anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico;***

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al

Emendamento

soppresso

principio di proporzionalità;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale ***devono essere individui di comprovata integrità e competenza*** e possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei ***o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei*** conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei ***o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei*** siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li

cancella non appena li riceve.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. ***I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei non trasferiscono all'Unità d'informazione sui passeggeri dati sensibili quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita disabilità, età, stato di salute o orientamento sessuale dell'interessato.*** Qualora questi o altri dati rispetto a quelli elencati esaustivamente nell'allegato siano compresi nei dati PNR trasferiti, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti ***esclusivamente*** dall'Unità d'informazione

membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Motivazione

È opportuno aggiungere "esclusivamente" per far sì che non tutte le autorità competenti che hanno la facoltà di richiedere i dati PNR (di cui all'articolo 5) li ottengano dai vettori.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, ***compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico***, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ***di natura transnazionale, compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico***, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro

ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine **razziale o etnica**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, **sullo** stato di salute o **sull'**orientamento sessuale **dell'interessato**.

ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati **sul sesso, sul colore della pelle**, sull'origine **etnica o sociale**, sulle **caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle** convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale **o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo** stato di salute o **sul suo** orientamento sessuale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino **in modo significativo**, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale o etnica**, sulle **opinioni politiche**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, sul colore della pelle**, sull'origine **etnica o sociale**, sulle **caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle** convinzioni religiose o filosofiche, **sulle opinioni politiche**, sull'appartenenza sindacale **o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età** dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei vettori aerei

Emendamento

Obblighi dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei**

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei** trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prendono i necessari

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari

provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che **già** li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che li raccolgano ***nell'ambito del normale svolgimento delle loro attività***, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei abbiano raccolto le informazioni anticipate sui passeggeri (API) elencate al punto 18 dell'allegato 1 alla presente direttiva ma non abbiano conservato tali dati nell'ambito dei dati PNR, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") anche questi dati alla banca dati dell'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di cui al paragrafo 1. Nel caso di siffatto trasferimento, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione a detti dati API come se facessero parte dei dati PNR.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Emendamento

2. I vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei** trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Emendamento

a) **una volta**, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

Emendamento

b) **una volta** immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei** trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e

reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi **di natura transnazionale**.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei **trasferiscono** i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei **forniscono** i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del

proprio Stato membro.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Emendamento

Alla luce dell'importanza della coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza e al fine di migliorare la cooperazione internazionale, uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, ***e***

Emendamento

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva,

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento

b) il trasferimento è necessario *e* **proporzionato** per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'autorità ricevente nel paese terzo o l'organismo internazionale ricevente sono responsabili della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o dell'azione penale nei confronti di atti terroristici internazionali o di reati gravi di natura transnazionale,

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) la richiesta dell'autorità ricevente nel paese terzo o dell'organismo internazionale ricevente è dipesa da un tribunale o da un ente amministrativo indipendente, la cui decisione tende a limitare l'accesso ai dati nel paese terzo ed il loro utilizzo a quanto strettamente necessario al fine di conseguire l'obiettivo perseguito, ed interviene in seguito ad una richiesta ragionata di tali autorità, presentata nel quadro della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o dell'azione penale nei confronti di atti terroristici internazionali o di reati gravi

di natura transnazionale,

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) lo Stato membro presso cui i dati sono stati ottenuti ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria legislazione nazionale,

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) il periodo di conservazione nel paese terzo o presso l'organismo internazionale si basa su criteri oggettivi al fine di garantire che sia limitato a quanto strettamente necessario,

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e ***soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.***

c) il paese terzo ***che riceve i dati*** accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e ***se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 bis.***

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei **e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei** all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **30** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di **60** giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Allo scadere del periodo di **30** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso

Emendamento

Allo scadere del periodo di **60** giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso

l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR **resi così anonimi** sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo

Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR **mascherati** sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo

dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR *e* il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

Emendamento

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR, ***quelli dei contatti di emergenza*** *e* il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, inclusi quelli di eventuali contatti di emergenza;***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***il programma "Frequent Flyer" di appartenenza e il relativo codice;***

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– l'indirizzo IP dal quale viene effettuata la prenotazione;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati **definitivamente** allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei**

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei** che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine **razziale o etnica**, le **opinioni politiche**, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino **il sesso, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale**, le **caratteristiche genetiche, la lingua**, le convinzioni religiose o filosofiche, **le opinioni politiche**, l'appartenenza sindacale **o a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età**, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. **È fatto divieto alle aerolinee di trasferire tali dati ma** qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutti i trattamenti di dati PNR ***effettuati dai vettori aerei***, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei ***e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei***, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini

competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento

4 bis. Tutti i dati sono protetti da norme particolarmente rigorose in fatto di sicurezza, orientate agli ultimi sviluppi emersi nelle discussioni tra esperti della protezione dei dati e costantemente aggiornate per riflettere nuove conoscenze e informazioni. Quando sono prese decisioni in merito alle norme da applicarsi in fatto di sicurezza, gli aspetti economici sono tenuti in considerazione eventualmente come elemento secondario.

In particolare, è impiegato un processo di cifratura all'avanguardia che:

- assicura che i sistemi per il trattamento dei dati non possano essere utilizzati da persone non autorizzate;***
- assicura che le persone autorizzate a usare i sistemi per il trattamento dei dati abbiano accesso soltanto ai dati per cui godono di un diritto di accesso e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione al momento del trattamento o dell'uso e dopo la conservazione;***

- assicura che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione al momento della trasmissione elettronica o del trasferimento o del salvataggio su una memoria e che sia possibile controllare e stabilire dove i sistemi di trasmissione dei dati devono trasferire i dati personali.

È assicurata la possibilità di controllare e stabilire a posteriori se i dati personali sono stati inseriti in sistemi per il trattamento dei dati, modificati o rimossi ed eventualmente a opera di chi.

È assicurato che, quando è commissionato a terzi, il trattamento dei dati può avvenire solo secondo le istruzioni del committente.

È assicurato che i dati personali sono protetti dalla distruzione o dalla perdita accidentali.

È assicurata la possibilità di trattare separatamente dati raccolti per finalità differenti.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Clausola di durata massima

1. La presente direttiva cessa di essere applicabile*

2. Inoltre, l'applicazione, l'impatto e l'efficacia della presente direttiva sono soggetti alla verifica, alla valutazione e alla supervisione indipendenti di uno o più dei seguenti enti:

- a) il Parlamento europeo;*
- b) la Commissione;*

c) il comitato di cui all'articolo 14 della presente direttiva.

*Tale procedura si conclude entro il ...**.*

** GU: inserire la data: quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

*** GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Motivazione

La presente direttiva cessa di applicarsi o la sua validità è prorogata solo dopo che il suo impatto e la sua efficacia siano stati verificati e valutati.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

Emendamento

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei **e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei** alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai

Emendamento

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei **e dagli operatori economici diversi dai**

fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei** hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Data l'importanza della finalità per la quale sono raccolti ed elaborati i dati PNR, così come la natura varia, sofisticata e internazionale della minaccia, è necessario disporre di un sistema che operi sulla base di una raccolta del 100% sia all'interno dell'UE sia con i paesi terzi, affinché il sistema sia pienamente efficace. La raccolta del 100% dei dati riduce altresì il rischio di elaborazione dei profili.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

Emendamento

soppresso

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, ***anche nei casi di trasferimento di dati a paesi terzi***, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) procede a un riesame **dell'applicazione** della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame **verte** su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Emendamento

b) procede a un riesame della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame **deve definire in primo luogo se il sistema PNR costituisca realmente una misura necessaria e in secondo luogo vertere** su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Motivazione

Il riesame non dovrebbe solamente riguardare l'applicazione della direttiva ma anche stabilire se l'utilizzo dei dati PNR serva agli scopi prefissati ovvero se la direttiva abbia ragione di esistere.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave **di natura transnazionale** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

Emendamento

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi ***ma tutti i nuovi accordi con paesi terzi non devono includere disposizioni che abbassino il livello di protezione dei dati al di sotto di quello previsto dalla presente direttiva.***

Motivazione

Gli eventuali accordi PNR con paesi terzi devono garantire almeno lo stesso livello di protezione accordato da questa direttiva.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Allegato – titolo

Testo della Commissione

Dati PNR raccolti dai vettori aerei

Emendamento

Dati PNR raccolti dai vettori aerei ***e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei***

PROCEDURA

Titolo	Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE)
Riferimenti	COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 14.2.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 14.2.2011
Relatore per parere Nomina	Arnaud Danjean 13.1.2015
Esame in commissione	30.3.2015
Approvazione	4.5.2015
Esito della votazione finale	+ : 41 - : 5 0 : 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Victor Boștinaru, Jonás Fernández